

IL QUOZIENTE FAMILIARE È SEMPRE UN MEZZO PER INCENTIVARE L'OCCUPAZIONE FEMMINILE?

di Vincenzo Ferrante
29 luglio 2008

Mentre in Germania, a parità di prelievo contributivo complessivo, l'aliquota di contribuzione per il finanziamento delle pensioni dei lavoratori subordinati è pari al 19,5% della retribuzione, tale voce assorbe in Italia il 33%, lasciando ai contributi per la disoccupazione, agli assegni familiari e alla cassa integrazione uno scarso 6%. La distribuzione della spesa per il welfare continua ad essere in Italia, dunque, ad ormai quasi venti anni dai primi disegni di riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali, ancora troppo squilibrata a favore degli anziani, mentre sembra dimenticare completamente i bisogni dei giovani.

A fronte della difficoltà di redistribuire in tempi brevi la spesa previdenziale, da qualche anno si è quindi sollecitato un intervento diretto a consentire un incremento dei redditi delle famiglie con figli, attraverso strumenti diversi, come la previsione di servizi pubblici dedicati (in primis asili nido), o l'adozione di misure fiscali di favore. In questo senso, si è molto enfatizzata la applicazione del "coefficiente familiare" nella tassazione dei redditi, come strumento di tutela degli interessi delle famiglie.

Si tratta di una misura che certamente aderente al dettato costituzionale, là dove questo impone di prendere a riferimento per la tassazione la "capacità contributiva", essendo evidente come, a parità di reddito, sia diversa la situazione di un individuo singolo rispetto a chi è, invece, gravato dalla responsabilità dell'educazione e del mantenimento dei figli.

Tuttavia il quoziente familiare può finire per produrre effetti assai diversi da quelli prospettati dai suoi propugnatori. Nelle ultime versioni il quoziente familiare, infatti, appare come una semplice misura che conduce alla somma dei redditi di entrambi i componenti il nucleo familiare, al fine di assoggettare a tassazione una media fra i due valori.

Ove si facesse una applicazione cos'è generalizzata del quoziente familiare, il sistema finirebbe per consolidare le differenze sociali fra i sessi, in nulla incentivando l'incremento del tasso di occupazione femminile, che invece dovrebbe essere considerato come un obiettivo prioritario di tutte le politiche per la famiglia.

Non si deve dimenticare, infatti, che non sempre può propriamente parlarsi di un reddito familiare. Ci vale solo nell'ipotesi (minoritaria nella prassi) in cui i coniugi scelgano liberamente, al momento della celebrazione del matrimonio, il regime di comunione dei beni. In questo caso l'applicazione del quoziente familiare appare logica conseguenza del fatto che, a ben vedere, non esiste un soggetto unico cui imputare il reddito, poiché esso cade in comunione e deve, quindi, imputarsi ad entrambi i coniugi (art. 177 cod. civ.).

Quando, al contrario, i coniugi scelgono il regime di separazione dei beni, i redditi prodotti da ciascuno di essi rimangono nell'esclusiva disponibilità di colui che li ha prodotti, seppure gravi su entrambi un obbligo di assistenza mutua e di mantenimento ed educazione dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze (artt. 143 e 147 cod. civ.).

Appare evidente allora come, mentre nella ipotesi della comunione dei beni, il quoziente familiare vale a riconoscere correttamente la sussistenza di una comunione già esistente fra i due soggetti familiari, nel secondo caso, riconoscere al soggetto produttore del reddito il diritto a vederselo ridotto solo per effetto del fatto che egli è coniugato, vale in sostanza come una sorta di "sgravio" contributivo che viene ad essere ricevuto dal soggetto più ricco, senza che il soggetto che viene mantenuto possa avanzare alcuna pretesa sulla parte di reddito che viene risparmiata dal coniuge più ricco.

In questo senso, sarebbe logico, ove si procedesse nel senso di una tassazione sulla media dei redditi familiari, che si limitasse il beneficio alle sole coppie in regime di comunione legale dei beni, incrementando semmai le quote delle detrazioni familiari, per le famiglie in regime di separazione, ovvero escludendo il coniuge improduttivo di reddito dal computo dei soggetti della famiglia.